

M

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. *Sett. XI*

Albo

il 20 LUG. 2005

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Francesca Jumino)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 19 LUG. 2005	OGGETTO: Modifica determinazione dirigenziale n. 54 del 7 giugno 2005 (reg. gen. 1307/05) e approvazione nuova graduatoria mercatino stagionale del martedì a Marina di Ragusa
N. 1658	
N. 67 Settore XI	
Data 18/07/2005	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemilacinque, il giorno diciotto del mese di luglio
nell'ufficio del settore XI, Pianificazione e Sviluppo Economico, il Dirigente, Dr. Giuseppe Mirabelli ha adottato la seguente determinazione:

Richiamata la deliberazione consiliare n. 75 del 05/12/1997, con la quale, in esecuzione della legge regionale n. 16 del 01/03/1995, come modificata con legge regionale 08/01/1996 n. 2, vengono fissate le norme e direttive per il commercio su aree pubbliche, regolamentando in particolare, per l'aspetto che qui rileva, il commercio stagionale sulle aree pubbliche di Marina di Ragusa;

Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 54 del 07/06/2005 (reg. gen. 1307 del 15 giugno 2005) sono state approvate le graduatorie dei mercatini stagionali di Marina di Ragusa, di cui all'art. 4 del regolamento approvato con la delibera consiliare richiamata, fra le quali anche quella relativa al mercato stagionale che ogni martedì, dal 1° luglio al 15 settembre, si tiene in via Caboto angolo via Citelli;

Visto l'art. 7, lettera C), del regolamento predetto, integrato con ulteriore dispositivo sotto la lettera D) per effetto della successiva consiliare n. 45 del 21/09/2000, che detta i criteri ai quali attenersi per individuare le ditte assegnatarie;

Considerato che il testo in parola prevede, fermo restando il possesso dei requisiti di legge fondamentali per l'esercizio dell'attività, che i posti disponibili, secondo le previsioni numeriche dell'art. 4 del Regolamento, siano assegnati a coloro i quali possono dimostrare di essere stati titolari di autorizzazione nell'anno precedente nello stesso mercatino, senza specificare ulteriori motivi di preferenza;

dato atto che il criterio della anzianità di iscrizione nel registro ditte è espressamente indicato solo come elemento di preferenza per la formulazione di graduatorie di riserva, alle quali fare ricorso se, una volta assegnati i posti a coloro i quali possono vantare la presenza nell'anno precedente, siano rimasti posti disponibili ovvero se, successivamente all'assegnazione, si rendano liberi posti già attribuiti;

Richiamata la circostanza che, nella stagione estiva del 2004, per il mercatino in questione, il numero delle ditte ammesse era stato portato a 32, al fine non recare danno a quattro ditte escluse dalla relativa graduatoria per motivi, a ben vedere non sufficientemente giustificati, e, quindi, tutelare il Comune da possibili azioni legali;

Dato atto, che all'avvio della stagione estiva 2005 le ditte che potevano vantare la presenza nell'anno 2004 erano trentadue e non ventotto, come il numero dei posteggi indicati nel regolamento consiliare;

Ritenuto, quindi, che la predisposizione di una graduatoria finalizzata a selezionare le ventotto ditte sulle trentadue presenti nel 2004, ricorrendo al criterio dell'iscrizione al registro ditte non trovi riscontro nel regolamento per mancata previsione espressa;

Rilevato, invece, come la graduatoria del mercatino in parola, stilata utilizzando il doppio criterio della presenza e dell'anzianità di iscrizione nel registro ditte e approvata con la determinazione n. 54 citata, abbia previsto l'esclusione di quattro ditte già assegnatarie nel 2004;

Dato atto, che, poichè le ditte in parola erano presenti da innumerevoli anni in questo mercato e su di esso hanno pertanto fatto sicuro affidamento, evitando di concorrere per l'assegnazione di posteggi in altri comuni, si corre il rischio concreto che la predetta graduatoria possa essere impugnata presso il TAR;

Ritenuto, per converso, che procedere ad una modifica in autotutela della predetta determinazione, autorizzando anche le ditte in questione a prendere parte al mercato di via Caboto ang. via Citelli, - avendo accertato che esiste la necessaria disponibilità di spazio nell'area in questione - non sia contrario all'interesse pubblico né lesivo di alcun diritto, posto che nessuna delle altre ditte escluse può vantare la partecipazione all'edizione 2004 del mercatino;

Considerato che autorizzare le ulteriori quattro ditte per l'anno 2005, crea il presupposto per una eventuale nuova assegnazione anche nel prossimo anno e, a seguire, anche negli

anni successivi;

Dato atto che quella, che si viene a determinare, con la presente disposizione, è una circostanza che non trova riscontro nelle previsioni regolamentari, per cui occorre prevedere la modalità per conformarsi progressivamente a quanto originariamente previsto;

Che tale obiettivo può essere raggiunto, procedendo alla surroga degli assegnatari, che per qualsiasi motivo si renderanno assenti, solo dopo il completo riassorbimento degli assegnatari eccedenti il numero dei ventotto posteggi;

Precisato che tra le quattro ditte di cui si è detto va compresa anche la ditta Di Stefano Carmelo, che erroneamente figura al 45° posto della graduatoria approvata con la determina n. 54 citata, non essendosi per errore tenuto conto della sua presenza nel mercatino 2004;

DETERMINA

1. Per i motivi visti in premessa e qui richiamati, modificare in autotutela quanto disposto con la determinazione dirigenziale n. 54 del 7 giugno 2005, limitatamente al mercatino stagionale del martedì in via Caboto ang. via Citelli, approvando l'allegata apposita graduatoria e autorizzando l'esercizio dell'attività alle trentadue ditte che nel 2004 avevano ottenuto l'assegnazione.
2. Precisare che i nominativi che seguono le prime trentadue ditte di cui alla nuova graduatoria, collocate secondo la maggiore anzianità di iscrizione al registro ditte, costituiscono l'elenco di riserva delle ditte alle quali attribuire il posteggio, al verificarsi delle condizioni di cui al successivo punto 4.
3. Dare atto che le ditte risultate assegnatarie a seguito della precedente graduatoria, ancorché collocate nella nuova in ordine diverso (alfabetico e non dipendente dalla anzianità di iscrizione al registro ditte), mantengono l'autorizzazione già loro rilasciata.
4. Non fare ricorso alla graduatoria di riserva, predisposta con il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro ditte, fino a completo assorbimento delle autorizzazioni rilasciate eccedenti i ventotto posteggi previsti dalla Consiliare n. 75/97 per il mercatino di cui al superiore punto 1.
5. Dare atto che la presente non comporta impegno di spesa

All.to: graduatoria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI
Dr. Giuseppe Mirabelli

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

Per presa visione
Ragusa, li 11.7.05.....
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI
Dr. Giuseppe Mirabelli

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa_____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 21-7-05

IL MESSO COMUNALE

Girolamo Gravante

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21-7-05 al 27-7-05

Ragusa 28-7-05

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa_____

IL SEGRETARIO GENERALE